

ROMA, 27 maggio 2022

**OGGETTO:** Bozza di circolare in materia di personale turnista – Istituti vari.

**Al Direttore Generale di PERSOCIV  
Dott.ssa Gabriella Montemagno**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In relazione ai contenuti della bozza di circolare trasmessa da codesta D.G. relativa alla materia in oggetto, la scrivente O.S. ritiene opportuno rappresentare di seguito le proprie valutazioni in vista del preannunciato imminente incontro:

1. Gli orientamenti ARAN **sono pareri unilaterali** e non hanno valore giuridico perché la legge riserva ai soggetti firmatari del CCNL (ARAN-OO.SS.) – art 49 DLvo 165/2001 – di fare un accordo sull'interpretazione autentica di una clausola contrattuale e chiarire la comune intenzione delle parti (Cassazione 4878/2015).
2. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere attività anche nelle giornate festive, **non fa venire meno il diritto di prestare il lavoro negli stessi limiti orari complessivi fissati per gli altri lavoratori.**

Infatti il trattamento economico accessorio al personale turnista è volto a compensare il disagio per la particolare articolazione dell'orario di lavoro organizzata in turni, **e non per lo svolgimento di un monte ore superiore rispetto a quello effettuato dal restante personale** (10/11 giornate di festività infrasettimanali lavorate senza il riconoscimento dell'equivalente riposo compensativo comportano di fatto un surplus di prestazioni lavorative all'anno rispetto alle ore lavorative del personale non turnista). **Si rappresenta di seguito il computo del surplus che a parere della scrivente va a creare ingiusta discriminazione:**

- **Non turnisti:** 365gg – 52 domeniche – 52 sabati – 10/11 festività infrasettimanali x H 7,12 al giorno (su 5gg settimanali) = 1787/1780 ore da effettuare
- **Turnisti:** 365gg – 52 domeniche x 6 ore al giorno (su 6gg a settimana) = 1878 da effettuare

**Pertanto:**

**nel caso di 10 festività annuali si avranno 1878 – 1787 = 91 ore di surplus dei turnisti rispetto ai non turnisti**

**nel caso di 11 festività annuali si avranno :1878 – 1780 = 98 ore di surplus per i turnisti rispetto ai non turnisti**

3. Si ritiene che si determini un'altra discriminazione nel riconoscere una ulteriore maggiorazione, in aggiunta alle maggiorazioni per festivo, notturno o festivo-notturno, solo nel caso in cui si sia prestato il servizio in turno nella giornata di festività infrasettimanale, e non anche nel caso in cui tale festività cade nel giorno di riposo compensativo (nonostante che la prestazione lavorativa sia stata già resa nel giorno di turno).
4. Poichè le disposizioni contenute nella nuova circolare trovano il loro esclusivo fondamento in rinnovate e attuali valutazioni della questione da parte della Direzione Generale del personale civile, stante la loro configurazione giuridica, si ritiene siano **insuscettibili di produrre effetti retroattivi**.
5. **Si rileva che il certificato di malattia ha validità dal giorno di redazione** così come precisato dall'INPS con le circolari n°63 del 7 marzo 1991 punto 1) e n° 147 del 15 luglio 1996 punto 3, e pertanto si ritiene che la disposizione di cui al 4° alinea del punto 3 della bozza di circolare si ponga in contrasto con le indicazioni fornite dall'INPS.
6. Si crea **ulteriore impari opportunità** fra turnisti e non turnisti quando si riconosce solo al personale giornaliero che presta servizio in giorno festivo infrasettimanale, a richiesta, l'equivalente riposo compensativo per le ore lavorate o, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Si fa riserva di eventuali ulteriori integrazioni in sede di riunione.

**IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA**  
**Maria Pia BISOGNI**

